

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Convenzione con la società Eagles S.r.l. per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso la Struttura Sanitaria Psichiatrica denominata SERENITY HOUSE situata nel comune di Montegrimano Terme (PU). Anno 2014.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare la convenzione con la società Eagles S.r.l. che gestisce la struttura sanitaria psichiatrica denominata Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme (PU) in via Strada per San Marino n. 48, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di pazienti seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale dell' Area Vasta n. 1, per l'anno 2014, salvo diverse disposizioni regionali che potrebbero intervenire a seguito della conclusione del tavolo di confronto regionale istituito con DGRM n. 1260/2013 e n. 1742/2013 nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di stabilire, pertanto, che la presente convenzione vale, nelle more della conclusione dei lavori di cui al tavolo regionale e fatta salva la facoltà dell' Asur Marche di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative.
3. di stabilire quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti a regime in convenzione degli utenti dell' Area Vasta n. 1 la somma di € 146.544,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 ss.mm.ii. e che la stessa è coerente con gli obiettivi di riduzione complessiva del Budget del Dipartimento di Salute Mentale 2014 (conto 0505100105) contenuti nella DGRM 1750/2013 e Determina DG ASUR 103/2014 e, quindi, nel rispetto della previsione storica dettata dall'ultimo anno ridotta

dell' 1%;

4. di dare atto che la spesa di € 146,544,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR633/72 ss.mm.ii. è prevista nel Budget anno 2014 per come assegnato all' AV1 con determina DGASUR n. 103/2014, con imputazione al conto economico conto n. 0505100105 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
5. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria il Dr. Leonardo Badioli Direttore del DSM AV1 e, per la parte amministrativa, il Dott. Francesco Angioni, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1;
6. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto ;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 così come modificato dalla L.R. 36/2013 ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1;
8. di dare atto che copia della presente determina viene trasmessa al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 19 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
AREA VASTA N. 1  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

*Normativa di riferimento*

- D. Lgs n. 502/1992 a s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
- D.P.C.M. 14/2/2001 e s.m.i. "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- D.M. n. 308/2001 "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- L.R. Regione Marche n. 26/1996 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;
- L.R. Regione Marche n. 13/2003 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;
- L.R. Regione Marche n. 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- D.G.R. Regione Marche n. 2569 del 13/10/1997 "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali";
- D.G.R. Regione Marche n. 3111 del 01/12/1997 "Attuazione L.R. 26/1996 – approvazione linee di indirizzo per l'adozione da parte delle Aziende USL del regolamento di organizzazione dei dipartimenti di salute mentale;
- D.G.R. Regione Marche n. 1789 del 02/11/2009: "Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- D.G.R. Regione Marche n. 1750 del 27/12/2012: L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014;
- D.G.R. Regione Marche n. 1011 del 09/07/2013: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale;

- D.G.R. Regione Marche n. 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale ;
- D.A. Consiglio Regionale Regione Marche n. 132 del 06.07.2004 “Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale”;
- Decreto Regione Marche Dirigente Servizio Salute n. 48/2011;
- Decreto Regione Marche Dirigente P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività Ispettiva n. 182/2011;
- Decreto Regione Marche Dirigente Servizio Salute n. 48/2011;
- Decreto Regione Marche Dirigente P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività Ispettiva n. 182/2011 ;
- Determina 258/ASURDG del 2/4/2013.

#### *Motivazione*

Si redige il presente documento istruttorio su conforme mandato della Direzione di Area Vasta

#### *Premesso :*

- che l'art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, sono tenute ad adottare una determinazione, di valenza autorizzativa e vincolante, contenente il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati;
- che l'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 (così come modificato – aggiunto - dall'art. 8 D.Lgs 229/1999), stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies;
- che l'art. 8 quater, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, così come modificato dall'art. 8 del D.lgs. 229/1999, ha previsto che, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;
- che il ruolo della Regione è quello di garantire da una parte ai cittadini le prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e dall'altra di operare in modo di garantire l'equilibrio economico finanziario del sistema;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e ha stabilito il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

Con DGRM 1789 del 02/11/2009 sono stati approvati i Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche; nell'ambito della Salute Mentale è stata dedicata un'attenzione specifica alla questione dell'offerta residenziale; in particolare, la ricognizione dei posti letto residenziali e semiresidenziali, in termini di area vasta, ha rilevato un sostanziale allineamento alla distribuzione percentuale della popolazione. Tuttavia, è stata operata una ricodificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, non più adeguata a seguito di significativi cambiamenti normativi regionali e nazionali (CD-DHP-SRP1-SRP2-SRP3-SRP4-SRP5) che rappresentano il superamento del "Modulo" del DACR 132/04.

Con DGRM n. 1260 del 09.09.2013 la Regione Marche ha istituito un tavolo di confronto al fine del riordino del sistema residenziale e semi residenziale e ha dato mandato ai Dirigenti dei Servizi Sanità e Politiche Sociali di procedere, dapprima entro la fine dell'anno 2013 e, successivamente, con DGRM n. 1742/2013 entro il 30.06.2014, all'elaborazione dei documenti attuativi dell'integrazione socio sanitaria previsti dal Piano Socio Sanitario 2012-2014 relativi in particolare a:

- a) bozza di regolamenti inerenti la disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio sanitarie a ciclo residenziale e semi residenziale;
- b) proposta di delibera su atto di fabbisogno posti letto autorizzabili e accreditabili delle strutture sociali e socio sanitarie a ciclo residenziale e semi residenziale;
- c) proposta di delibera su governo della domanda.

Richiamata altresì la lettera prot. 10164 del 8/5/2014 del Direttore Generale ASUR che trasmette la nota prot. 253646 del 9/4/14 del Dirigente Servizio Sanità della Regione Marche avente per oggetto: "DGR n. 1011/13 definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale, Chiarimenti", in cui, in riferimento agli standard di assistenza diretta per livello di intensità assistenziale ex DGRM n 1011/2013, precisa che devono essere intesi come minimi al fine di garantire un livello di uniformità regionale, mentre si rimanda all'adozione di successivi atti regionali (atto sul fabbisogno, atto sul governo della domanda e aggiornamento delle LLRR nn 20/2000 e 20 /2002) la definizione di un sistema di rilevazione dei costi gestionali finalizzato a rendere maggiormente omogenee le tariffe relative ai livelli assistenziali.

La struttura Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme Via per San Marino 48, in data 16.05.2011 prot n. 1983/4/5/6, ha ottenuto dal Comune di Montegrimano il rinnovo del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni psichiatriche.

Tale struttura residenziale psichiatrica, con decreto Regione Marche P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività Ispettiva n. 182/AIR dell' 8/6/2011, ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con la seguente dotazione di posti letto:

Posti letto accreditati	Standard assistenziale
5	SRP1
20	SRP2
15	SRP 3

Inoltre la struttura “Serenity House”, è stata autorizzata anche per i seguenti moduli assistenziali:

- 16 posti letto di Residenza protetta per disabili: autorizzazione comune di Montegrimano Terme n.1 del 01.12.2005;
- 38 posti letto di Residenza Protetta per anziani: autorizzazione comune di Montegrimano Terme n.4 del 01.12.2005.

L’Asur Marche Area Vasta n.1 già negli anni 2011 e 2012, sulla base delle indicazioni clinico sanitarie ricevute, aveva proceduto con singoli atti autorizzativi ad inserire nella struttura di che trattasi diversi soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Inoltre, il Direttore Generale dell’Asur Marche, sulla base di tale motivazione, nonché a seguito di contatti intercorsi tra il Direttore dell’Area Vasta n. 1 ed il legale rappresentante della struttura sanitaria volti, anche in ottemperanza della legge n. 135/2012, alla contrattazione delle tariffe, con propria Determina n. 258 del 02.04.2013 ha adottato apposita convenzione con la struttura sanitaria psichiatrica denominata “Serenity House “ per complessivi n. 9 posti letto suddivisi nei seguenti standard assistenziali:

Standard assistenziale	Numero Posti letto
SRP3	5
SRP1	2
SRP2	2

nei confronti dei pazienti seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1 con un impegno complessivo di spesa pari ad € 216.810,00.

Inoltre con singole determinate del Direttore dell’Area Vasta 1, oltre ai pazienti inseriti presso la struttura Serenity House in virtù della suddetta convenzione, su richiesta dei Dirigenti Sanitari del DSM di Area Vasta, si è proceduto, per l’anno 2013, all’inserimento di ulteriori soggetti malati psichici per un costo complessivo riferito all’anno 2013, ammontante ad un budget pari ad euro € 313.428,00.

Per il corrente anno 2014, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Area Vasta, dr. Leonardo Badioli, considerato :

- che non risultano disponibili posti liberi in altre strutture idonee al trattamento di tali pazienti convenzionate con l’ ASUR Marche;
- che la struttura “Serenità House” presso la quale sono inseriti i pazienti è stata identificata previa verifica della rispondenza allo specifico programma assistenziale individualizzato, già

definito all'atto della presa in carico dei pazienti al DSM e che la retta giornaliera richiesta risulta in linea con i parametri regionali;  
ha espresso la necessità di proseguire il trattamento per tutti i seguenti pazienti ivi inseriti per conto dell'Area Vasta 1 come di seguito indicati:

N°	Iniziali utente	Tariffa	Quota a carico Asur Av1	note
1	A.L.	€ 76,50	€ 76,50	
2	C.S.	€ 84,00	€ 56,70	
3	P.V.		€ 57,53	
4	F.P.	€ 76,50	€ 76,50	
5	C.G.	€ 84,00	€ 44,00	
6	R.A.	€ 84,00	€ 36,00	Deceduto 15.04.2014
7	C.A.M.	€ 84,00	€ 34,00	
8	F.G.	€ 84,00	€ 60,00	
9	G.F.	€ 84,00	€ 60,00	
10	M.D.	€ 84,00	€ 60,00	
11	A.G.	€ 84,00	€ 54,60	
12	B.S.	€ 84,00	€ 54,60	
13	B.M.M.	€ 84,00	€ 54,00	
14	G.E.	€ 84,00	€ 51,00	
15	D.D.F.	€ 84,00	€ 54,60	
16	P.P.	€ 112,00	€ 56,00	
17	B.R.	€ 84,00	€ 54,60	
18	B.E.	€ 112,00	€ 72,80	
19	G.L.	€ 84,00	€ 7,00	

In virtù dell'elevato numero di pazienti inseriti e del buon esito del rapporto di convenzione instaurato con la società Eagles S.r.l. - struttura "Serenity House" di Montegrimano Terme nell'anno 2013, si rende opportuno e necessario procedere, anche per l'anno 2014, nelle more della definizione dei lavori da parte del tavolo di confronto al fine del riordino del sistema residenziale e semi residenziale, ex DGRM 1260/2013, al convenzionamento con la suddetta struttura residenziale psichiatrica, nei seguenti termini:

Standard assistenziale	Numero Posti letto
SRP1	2
SRP2	2
SRP3	3

tenuto conto della variazione del numero dei soggetti inseriti intervenuta nel mese di aprile 2014.

N°	Iniziali Utente	Standard assistenziale	Tariffa	Quota a carico Asur AvI	Note
1	Attualmente non ricoperto	SRP1	€ 84,00	€ 84,00	
2	Attualmente non ricoperto	SRP1	€ 84,00	€ 84,00	
3	A.L.	SRP2	€ 76,50	€ 76,50	
4	F.P.	SRP2	€ 76,50	€ 76,50	
5	A.G.	SRP3	€ 84,00	€ 54,60	
6	B.S.	SRP3	€ 84,00	€ 54,60	
7	D.D.F.	SRP3	€ 84,00	€ 54,60	

Considerato che la società Eagles S.r.l. - struttura "serenità House" di Montegrimano Terme ha dato la propria disponibilità a mantenere inalterate le tariffe e lo sconto (- 25%) applicati in virtù della convenzione 2013, l' Asur AVI, corrisponderà per tutti gli inserimenti di cui allo schema precedente la tariffa pattuita scontata del 25% corrispondente a:

Standard assistenziale	Tariffa	Tariffa scontata	Quota a carico Asur AvI
SRP1	€ 112,00	€ 84,00	€ 84,00
SRP2	€ 102,00	€ 76,50	€ 76,50
SRP3	€ 112,00	€ 84,00	€ 54,60

La struttura distingue per ogni modulo le seguenti tipologie prestazionali:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	N° OSPITI	Minuti/pz/die di inf. pr.	Minuti/pz/die di Inf.	Psich.o med.spec. Min/pz/die	Psicologo Min/pz/die	Educ.prof.le/ Tecn.riab. Min/pz/die
SRP1 – STRUT. RESID.	5	40	35	12	40	40



TIPOLOGIA DI STRUTTURA	N° OSPITI	Minuti/pz/die di inf. pr.	Minuti/pz/die di Inf.	Psich.o med.spec. Min/pz/die	Psicologo Min/pz/die	Educ.prof.le/ Tecn.riab. Min/pz/die
TERAPEUTICA						
SRP 2 – STRUT. RESID. RIABILITATIVA	20	30	30	10	35	35
SRP 3 – COMUNITA' PROTETTA	15	40	35	12	40	40

Richiamata la nota prot. n. 34068 del 16/01/2014 a firma del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, ad oggetto: “**DGR 1195/2013** – Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal Dpcm 29.11.2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per l’accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale, reca l’ invito ai Direttori di Area Vasta a mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell’anno 2013, con l’ impegno di provvedere all’ allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l’applicazione effettiva del decreto governativo sull’ISEE, verrà istituito il fondo di solidarietà, quantificato l’importo e definiti i criteri di gestione dello stesso”.

Secondo le tariffe ed il numero di posti letto per cui si propone la stipula della convenzione per il corrente anno 2014, la spesa per l’Area Vasta 1 ammonterebbe ad euro 146.544,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR633/72 ss.mm.ii., quale spesa coerente allo storico ed agli obiettivi di riduzione complessiva del Budget 2013 (- 1% rispetto anno precedente) previsti nella DGRM 1750 del 27/12/2013 contenente disposizioni per la gestione provvisoria del Bilancio 2014.

Pari importo sarà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’ AV1 .

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la Struttura Residenziale Psichiatrica SERENITY HOUSE si colloca nell’ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l’erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. In sintesi la convenzione con la struttura SERENITY HOUSE non ricade nell’ambito dell’applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell’ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell’ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell’attività.


#### Esito dell’istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare la convenzione con la società Eagles S.r.l. che gestisce la struttura sanitaria psichiatrica denominata Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme (PU) in via Strada per San Marino n. 48, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di pazienti seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale dell' Area Vasta n. 1, per l'anno 2014, salvo diverse disposizioni regionali che potrebbero intervenire a seguito della conclusione del tavolo di confronto regionale istituito con DGRM n. 1260/2013 e n. 1742/2013 nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di stabilire, pertanto, che la presente convenzione vale, nelle more della conclusione dei lavori di cui al tavolo regionale e fatta salva la facoltà dell' Asur Marche di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative.
3. di stabilire quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti a regime in convenzione degli utenti dell' Area Vasta n. 1 la somma di € 146.544,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 ss.mm.ii. e che la stessa è coerente con gli obiettivi di riduzione complessiva del Budget del Dipartimento di Salute Mentale 2014 (conto 0505100105) contenuti nella DGRM 1750/2013 e Determina DG ASUR 103/2014 e, quindi, nel rispetto della previsione storica dettata dall'ultimo anno ridotta dell' 1%;
4. di dare atto che la spesa di € 146.544,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR633/72 ss.mm.ii. è prevista nel Budget anno 2014 per come assegnato all' AV1 con determina DGASUR n. 103/2014, con imputazione al conto economico conto n. 0505100105 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
5. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria il Dr. Leonardo Badioli Direttore del DSM AV1 e, per la parte amministrativa, il Dott. Francesco Angioni, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1;
6. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto ;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 così come modificato dalla L.R. 36/2013 ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1;
8. di dare atto che copia della presente determina viene trasmessa al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*Il Responsabile del Procedimento*

*Dott. Gaetano Panebianco*




**Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera**

Il Direttore della UOC Direzione amministrativa ospedaliera AV1 attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina e ne propone l'adozione.

*DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA*

*Il Direttore*


*Dott. Francesco Angioni*




*RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE*

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa massima derivante dall'adozione del presente atto è inclusa nel budget 2014 assegnato all'Area Vasta 1 con determina DGASUR n. 103/2014 e verrà imputata e registrata al conto 0505100105 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" che risultano avere la necessaria disponibilità.

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. ssa Anna Olivetti



IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO  
Dott. ssa Laura Cardinali



**- ALLEGATI -**

Convenzione Asur AV1 - Eagles

Allegato A) alla determina DG ASUR n. \_\_\_\_\_

## SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. ssa Maria Capalbo, in qualità di delegata del Direttore Generale Dott. Gianni Genga (di seguito denominata “Area Vasta 1”)

e  
la EAGLES S.r.l., con sede in Montegrimano Terme (PU), Via per San Marino n.48, ente gestore della struttura denominata “Serenity House” rappresentata dal Dott. Ferruccio Giovanetti, nato a Montegrimano Terme l' 8 agosto 1955, in qualità di Amministratore Unico responsabile della struttura e legale rappresentante.

### Premesso

Che la struttura Serenity House con sede in Montegrimano Terme, Via per San Marino 48, ha ottenuto dal Comune di Montegrimano Terme, in data 01/12/2005, rinnovata in data 16/05/2011 prot.n.1983/4/5/6, l' autorizzazione all' esercizio dell'attività di struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni psichiatriche;

che detta struttura “Serenità House” situata nel comune di Montegrimano Terme, via per San Marino n.48, con decreto Regione Marche P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività Ispettiva n.182-AIR/2011, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n.40 posti letto di cui: 20 posti letto Struttura Riabilitativa Residenziale (SRP2); 5 posti letto struttura Residenziale Terapeutica (SRP1); 15 posti letto Comunità Protetta (SRP3).

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

### Art. 1 (ammissione)

La Struttura Serenity House con sede in Montegrimano Terme, Via per San Marino 48, eroga prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di 40 posti letto, di cui: 20 posti letto standard assistenziale SRP 2; 5 posti letto struttura Residenziale Terapeutica (SRP1); 15 posti letto Comunità Protetta (SRP 3).

La proposta di ammissione nella struttura, relativa ai soggetti residenti nel territorio dell'Area Vasta 1, viene effettuata da parte del Direttore Dipartimento di Salute Mentale (di seguito DSM), per conto dell'Asur Area Vasta n. 1, (di seguito AsurAV1).

Art. 2  
(Permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del DSM inviante avrà l'onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura. Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia. Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal DSM e/o Distretto Servizio UMEE.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura. In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

Art. 3  
(Verifiche periodiche)

Il Direttore del DSM inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

Art. 4  
(Conclusione del programma)

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1 che ha l'onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

Art. 5  
(Formazione)

La ASUR/AV n. 1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

#### Art. 6 (Finanziamenti)

Visti gli standard assistenziali di cui al successivo art. 14, le tariffe per ogni giornata di effettiva degenza vengono fissate come segue: € 102,00 modulo SRP2; € 112,00 modulo SRP1; € 112,00 modulo SRP3; tutto iva inclusa se dovuta.

Per la sola Area Vasta n. 1, le parti concordano uno sconto del 25% sulla tariffa ordinaria, che viene così rideterminata: € 76,50 modulo SRP2; € 84,00 modulo SRP1; € 84,00 modulo SRP3; tutto Iva inclusa se dovuta, ciò anche a causa degli oneri amministrativo, contabili e sanitari derivanti dal presente convenzionamento.

Le parti pattuiscono inoltre, che per l'inserimento di utenti dell'Area Vasta n. 1 in moduli diversi da quelli accreditati di cui sopra, di carattere socio sanitario, la retta complessiva per ogni singolo utente non potrà superare il 75% della retta pattuita per il modulo accreditato. Sarà compito dell'Area Vasta, nel momento dell'inserimento, individuare la percentuale di spesa a carico dell'utente e quella a carico del SSR in base al quadro clinico dell'utente stesso.

Per i casi di particolare complessità assistenziale per i quali sia dimostrata una straordinaria intensificazione di tutti gli strumenti di cura e di controllo della persona, in seguito ad uno specifico Piano Terapeutico aggiuntivo concordato con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, sarà possibile incrementare la tariffa della quota necessaria all'assistenza richiesta.

L'Area Vasta n. 1 pattuisce che la suddetta tariffa verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva degenza fino ad un tetto massimo di spesa di € 146.544,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR633/72 ss.mm.ii. La struttura si impegna a riservare in favore dei residenti dell'Area Vasta 1 il seguente numero di posti: 2 modulo SRP1; 2 modulo SRP2; 3 modulo SRP3.

Con cadenza mensile la struttura invierà il prospetto dei soggetti presenti nel mese di riferimento e la fattura per l'addebito della relativa spesa.

L'Asur Area Vasta 1 procederà al pagamento di quanto dovuto entro novanta giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura.

Il Servizio Bilancio è autorizzato, per l'anno 2014, ad effettuare anticipi di pagamento, salvo conguaglio, sulle fatture prodotte, di una quota pari al 70% dell'importo entro 30 gg. dal ricevimento del documento contabile e previa verifica con la Direzione del DSM e la Direzione amministrativa ospedaliera.

All'Area Vasta n. 1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti alla Regione Marche o provenienti da diverse Aree Vaste.

#### Art.7

##### (Conservazione del posto)

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione del DSM, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'Area Vasta n. 1 corrisponderà alla struttura il 60% della quota a proprio carico della retta di degenza.

#### Art.8

##### (Trasmissione di dati informativi)

Il debito informativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta 1 il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La struttura ha l'obbligo di rendere il debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file R) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003. La struttura residenziale si impegna inoltre a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa .

#### Art. 9

##### (Documentazione a corredo)

La "Serenità House" s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con "Serenity House" non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

Serenity House deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

#### Art. 10

##### (contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

Art. 11  
(Privacy)

Il personale della struttura Atena non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti, le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dalla Atena per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 1 al presente accordo, con cui l'ASUR/AV1 nomina il legale rappresentante della Atena quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

Art.12  
(inadempienze)

L'ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori della Serenity House agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il DSM e/o Distretto-Servizio UMEE o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Art. 13  
(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2014 fino al 31/12/2014, salvo quanto previsto dall'art. 12) e salvo diverse disposizioni regionali che potrebbero intervenire a seguito della conclusione del tavolo di confronto regionale istituito con DGRM n. 1260/2013 e n. 1742/2013. Pertanto la presente convenzione vale, nelle more della conclusione dei lavori di cui al tavolo regionale e fatta salva la facoltà dell'Asur Marche di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative.

Il presente atto diverrà efficace solamente in seguito all'adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR .

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all' ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti



accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

Art. 14  
(Modello Organizzativo della struttura)

La Residenza Psichiatrica "Serenity House" deve garantire per l'intero periodo contrattuale, così come dichiarato al momento del convenzionamento, per ogni soggetto inserito i seguenti standard assistenziali:

TIPOLOGIA di STRUTTURA	N.° OSPITI	Minuti/pz/die Inf. Prof.	Minuti/pz/die Inf.	Psich o med.spec. Min/pz/die	Psicologo Min/pz/die	Educat.prof.le/ tecnico riab. Min/pz/die
SRP 1 – STRUT. RESID. TERAPEUTICA	2	40	35	12	40	40
SRP 2 – STRUT. .RESID. RIABILITATIVA	2	30	30	10	35	35
SRP 3 – COMUNITA' PROTETTA	14	40	35	12	40	40

Art. 15  
(registrazione – norme finali)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

FANO, lì

Per Eagles

Per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

Allegato n.1 alla convenzione

Al Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 1, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

NOMINA

Il Dott. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la “SERENITY HOUSE” possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR- AV 1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data \_\_\_\_\_

Il Direttore della AV 1

Per accettazione

Firma del Responsabile \_\_\_\_\_